

Legge di Bilancio 2026, per le Regioni incremento del finanziamento sanitario nazionale e cancellazione delle anticipazioni di liquidità per rilanciare gli investimenti

Riccardo Natali*

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" per quanto concerne le disposizioni riguardanti le Regioni e le Province autonome è in parte il risultato di un confronto con il Governo ispirato al principio di leale collaborazione e al perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2025 è stato istituito il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 3 bis, dell'articolo 9, del DL 19 ottobre 2024 n. 155, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea.

Tale Tavolo ha previsto la costituzione di due gruppi di lavoro che si sono concentrati, anche a fronte delle evidenze rappresentate dalla Conferenza delle Regioni in audizione al disegno di Legge di Bilancio 2025, sulla sostenibilità del concorso richiesto alle Regioni e Province autonome agli obiettivi della nuova governance europea, nonché sul debito delle Regioni e i fondi di anticipazione di liquidità.

Gli esiti del lavoro del Tavolo e dei rispettivi gruppi di lavoro hanno rappresentato la base di alcune misure contenute nell'Accordo sottoscritto, in attuazione del principio di leale collaborazione, dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome preventivamente all'invio al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2026.

Sicuramente, la misura più attesa riguardava l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con una crescita prevista nel 2026 del 4,6% rispetto al 2025, seppur tale incremento non sia completamente dedicabile agli incrementi di spesa legati all'aumento del costo dei fattori produttivi e al maggior bisogno espresso dalla popolazione italiana, ma in parte dedicate a specifiche e vincolate finalità fissate dalla legge.

Inoltre, il trend di crescita, seppur di rilievo per l'anno 2026, non trova corrispondente aumento negli esercizi successivi, con un finanziamento del FSN in rapporto al PIL che, nel 2028, al termine del periodo di programmazione, scende al di sotto del 6%.

Altre importanti misure, in aderenza alle priorità segnalate dalle Regioni, hanno cercato di fornire risposta alle criticità conseguenti alle disposizioni della Legge di Bilancio 2025, oggetto dei lavori del menzionato Tavolo tecnico, prevedendo una riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026 e la diversa contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità.

1. Riduzione del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene sul contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026, prevedendo una riduzione di 100 milioni di euro (da 840 milioni a 740 milioni), risorse che rimarranno nella disponibilità del bilancio corrente delle Regioni per finanziare servizi e politiche per il territorio.

Tale riduzione è stata concessa, a seguito del confronto con il Governo, a fronte degli esiti del Tavolo di cui al comma 3-bis dell'art. 9 del Decreto-Legge n. 155 del 2024, sottogruppo "nuova governance", in cui emerge per il 2026, al netto delle risorse per le manovre a copertura dei disavanzi sanitari, l'insostenibilità del contributo alla finanza pubblica, in quanto superiore all'incremento programmato delle entrate fiscali.

La riduzione prevista non riduce però il ruolo rilevante delle Regioni e delle Province autonome nel concorso all'equilibrio strutturale e di controllo della dinamica della spesa definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, richiesto dalla nuova governance europea, con un apporto complessivo di oltre 8,4 miliardi di euro.

2. Diversa contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità

Il confronto tra Governo e Regioni per definire uno strumento normativo che fornisca una rappresentazione contabile differente è stato ispirato dall'opportunità per le regioni di utilizzare le risorse previste per il concorso alla finanza pubblica, per aprire nuovi spazi agli investimenti locali e sopperire in tal modo al taglio delle risorse per investimenti territoriali previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La traduzione dell'accordo ha trovato evidenza nelle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 638 e ss. della legge che definiscono nuovi meccanismi di complessa architettura contabile della finanza territoriale i cui effetti devono innestarsi nel ridotto spazio finanziario di manovra definito dalla nuova governance europea.

Prima di addentrarsi su tali effetti è opportuno un breve accenno all'origine di tali anticipazioni di liquidità. Lo strumento finanziario, a favore degli enti locali e territoriali, viene introdotto con il DL 35/2013 a seguito della direttiva 2011/7/UE e della procedura di infrazione 2143 del 2014 sul ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario.

A fronte della messa a disposizione delle risorse, gli enti beneficiari, si impegnarono al rimborso di un prestito al ministero dell'Economia e Cdp, nonché ad accantonare un fondo (il «fondo anticipazioni di liquidità», in sigla Fal) pari al debito residuo, che si riduce annualmente alla corresponsione delle rate di rimborso.



L'accantonamento di tale fondo ha determinato per le regioni la registrazione di una situazione di disavanzo "tecnico" (non effettivo) che non avrebbe consentito, analogamente alle regioni che non avevano aderito alla misura, di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per creare nuove opportunità di investimenti a favore del territorio di riferimento.

Nel confronto per individuare una soluzione a tali effetti, di particolare rilievo è stato il ridotto spazio messo a disposizione dal Mef, in termini di saldi del bilancio dello Stato e pertanto si è reso necessario trovare meccanismi contabili che non avessero impatti sulla finanza pubblica.

Per tale motivo le norme inserite nella legge di bilancio prevedono che, a fronte della cancellazione dei debiti contratti dalle regioni per il rimborso delle anticipazioni ottenuto, le regioni si impegnano a versare annualmente un contributo alla finanza pubblica di pari importo delle rate cancellate, non registrando pertanto effetti sul proprio bilancio.

Viene dunque da chiedersi il perché siano norme così tanto auspiccate dalle regioni.

Prima di tutto perché tali disposizioni riducono considerevolmente i livelli di debito scritti nei bilanci regionali, ricadu-

te positive in termini di reputazione e di rating dei bilanci. A livello complessivo si registra una riduzione di 31,3 miliardi di euro.

Ma soprattutto, come già in precedenza accennato, perché la cancellazione del debito e pertanto del fondo Fal, porta in avanzo molte regioni, cambiando così la modalità di concorso delle stesse agli obiettivi di finanza pubblica. Non devono più ridurre il disavanzo tecnico ma possono utilizzare le risorse previste nei loro bilanci come contributo ai saldi di finanza pubblica per nuovi investimenti, mettendo a disposizione dei territori di riferimento oltre 4 miliardi di euro entro il 2030.

A tali risorse, nell'ambito del confronto, grazie alla disponibilità del Mef a contribuire alla manovra, sono stati previsti ulteriori 800 milioni di euro di spazi di finanza pubblica per favorire gli investimenti degli enti territoriali.

**Direttore Generale Politiche finanziarie Regione Emilia-Romagna - Vicepresidente dell'Associazione Contare*